

(N. 2988)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla II Commissione permanente (Rapporti con l'estero, compresi gli economici, colonie)
della Camera dei deputati nella seduta del 27 marzo 1953 (V. Stampato N. 3177)*

presentato dal **Presidente del Consiglio dei Ministri**

Ministro degli Affari Esteri

e **Ministro *ad interim* dell'Africa italiana**

(DE GASPERI)

di concerto col **Ministro delle Finanze**

(VANONI)

col **Ministro *ad interim* del Tesoro**

(PELLA)

col **Ministro dell'Industria e Commercio**

(CAMPILLI)

e col **Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste**

(FANFANI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 3 APRILE 1953

Soppressione dell'Ente per il cotone dell'Africa Italiana e costituzione
della « Fondazione per gli studi cotonieri ».

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'Ente per il cotone dell'Africa italiana, costituito con regio decreto-legge 7 ottobre 1937, n. 2513, convertito nella legge 15 aprile 1938, n. 694, è soppresso a decorrere dal trentesimo giorno della data di pubblicazione della presente legge.

Art. 2.

È costituita la « Fondazione per gli studi cotonieri », con sede in Firenze, presso l'Istituto agronomico per l'Africa italiana.

Detta Fondazione, dotata della personalità giuridica di diritto pubblico, ha lo scopo di effettuare studi e ricerche nel campo della cotonicoltura.

Essa è sottoposta alla vigilanza ed alla tutela del Ministero degli affari esteri.

Art. 3.

Il patrimonio netto dell'Ente per il cotone dell'Africa italiana, accertato alla data di entrata in vigore della presente legge, è devoluto alla Fondazione per gli studi cotonieri e costituisce il fondo patrimoniale iniziale della Fondazione medesima.

Della consegna dei detti beni nonchè dei libri contabili, atti e documenti, verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Le entrate della Fondazione sono costituite dalle rendite provenienti dal patrimonio di cui all'articolo precedente o conseguenti ad eventuali lasciti, legati, ecc.

Esse saranno, dalla Fondazione, impiegate per il conseguimento dei suoi fini istituzionali.

Art. 5.

Con apposito statuto, da approvarsi con decreto del Ministro per gli affari esteri di concerto con il Ministro per il tesoro, saranno fissate le norme riflettenti il funzionamento della Fondazione.

Art. 6.

La Fondazione per gli studi cotonieri è amministrata da un Consiglio di sei membri composta dal presidente, nella persona del direttore dell'Istituto agronomico per l'Africa italiana, e da cinque rappresentanti, residenti in Firenze, rispettivamente, dei Ministeri degli affari esteri, del tesoro, delle finanze, della agricoltura e delle foreste e dell'Istituto cotoniero italiano. Le funzioni del presidente e dei membri del Consiglio di amministrazione sono gratuite.

Art. 7.

Al riscontro della gestione amministrativa e finanziaria della Fondazione provvedono tre revisori residenti in Firenze, da nominarsi con decreto del Ministro per gli affari esteri, di cui uno in rappresentanza del Ministero del tesoro e su designazione dello stesso.

I revisori esercitano le loro attribuzioni ai sensi degli articoli 2403 e seguenti del Codice civile, in quanto applicabili, durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Art. 8.

Mediante regolamento organico, da approvarsi con decreto del Ministro per gli affari esteri di concerto con il Ministro per il tesoro, saranno stabilite le norme di assunzione e di stato giuridico, nonchè la consistenza numerica ed il trattamento economico di attività, a qualsiasi titolo, e di quiescenza del personale, compreso il direttore, comunque necessario per le esigenze funzionali della Fondazione.

Il Presidente della Camera dei deputati

GRONCHI.